

GESTA SRL

EU - ITALY - 19125 LA SPEZIA
Via Fontevivo, 21/M
T. +39 0187 564442
gesta@gestaconsulenza.it
gestaconsulenza.it

HANDBOOK FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI



www.gestaconsulenza.it
www.formazione.gestaconsulenza.it
gesta@gestaconsulenza.it



Indice

1. PRESENTAZIONE GESTA SRL	4
2. SCOPO	4
3. INTRODUZIONE.....	4
4. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI	5
5. D.LGS. 81/08 - TITOLO I – PRINCIPI COMUNI	6
5.1 Obblighi di informazione e formazione dei Lavoratori.....	6
6. LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ASPP/RSPP.....	7
6.1 RSPP NON DATORE DI LAVORO	7
6.2 RSPP DATORE DI LAVORO	10
7. FORMAZIONE DEI LAVORATORI	14
8. FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI.....	17
9. ADDETTI ANTINCENDIO	20
10. MEDICO COMPETENTE	21
11. ADDETTI PRIMO SOCCORSO.....	22
12. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	22
13. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO.....	24
14. D.LGS. 81/08 - TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	25
15. FORMAZIONE SULL'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	30
16. FORMAZIONE LAVORI SU IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE.....	31
17. D.LGS. 81/08 - TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI	33
18. D.LGS. 81/08 - LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI	33
19. D.LGS. 81/08 - LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI.....	35
20. D.Lgs. 81/08 - SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE.....	36
21. D.LGS. 81/08 - TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	36
22. D.LGS. 81/08 - TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	37
23. D.LGS. 81/08 - TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	37
24. D.LGS. 81/08 - TITOLO VIII - AGENTI FISICI.....	38
25. D.LGS. 81/08 - TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE	42
26. D.LGS. 81/08 - TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI.....	44
27. D.LGS. 81/08 - TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	45
28. RADIAZIONI IONIZZANTI.....	46
29. CONDUCENTI DI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR).....	47
30. SALDATORI.....	48
31. FRIGORISTI	49
32. LAVORATORI ESPOSTI A CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI IN AMBIENTE SANITARIO	49
33. LAVORATORI MARITTIMI	51



1. PRESENTAZIONE GESTA SRL

Gesta nasce nel 1994, occupandosi di Qualità e Sicurezza negli ambienti di lavoro e fin da allora siamo stati considerati *partner* dai nostri Clienti per il conseguimento dei loro obiettivi.

Dal 1998 Gesta opera con un Sistema di Qualità Aziendale Certificato in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001.

Oggi Gesta si occupa, per Aziende private e pubbliche, di consulenza, di formazione, anche a distanza, e audit nei settori: Sistemi Gestionali, Salute e Sicurezza sul lavoro, Ambiente, Modelli 231, Direzione e Organizzazione aziendale, Privacy, Real Estate, Selezione del personale, Finanziamenti alle Imprese e Start up e Temporary Management, con un mercato di riferimento nazionale.

Gesta ha contribuito e contribuisce 365 giorni all'anno al successo di centinaia di Aziende e a migliorare le performance di migliaia di persone coinvolte nei processi produttivi.

Gesta è associata a Confindustria La Spezia, Assoconsult (Associazione Federativa Imprese di Consulenza), Scuola Nazionale Trasporti, UNI, Multicon Rete d'Imprese e Consorzio Cometa ed è inoltre partner, dell'Università di Genova, di Parma e di Pisa.

Gesta dispone di un'organizzazione costituita da persone fortemente motivate e integrate, che hanno sottoscritto il Codice deontologico aziendale, con competenze multidisciplinari di base allargate, qualificate da importanti e continui processi formativi. Infatti, il personale di Gesta oltre ad avere un *curriculum* di studi e di esperienze importanti è costantemente impegnato in percorsi di formazione e aggiornamento di altissimo livello.

2. SCOPO

Questa pubblicazione nasce per dare risposte alle numerose sollecitazioni pervenute dal mondo imprenditoriale e della consulenza circa l'obbligatorietà, la tipologia, modalità e durata dei corsi inferenti le figure coinvolte nella gestione della Sicurezza sul Lavoro, a cominciare dai Lavoratori, per finire al Datore di lavoro.

I Datori di lavoro stanno manifestando molti dubbi in materia, anche in considerazione dell'eccessiva e spesso poco qualificata, abbondanza dell'offerta che il mercato della Formazione propone.

L'obiettivo di questa pubblicazione è di fornire una linea guida ai Datori di lavoro, agli RSPP/ASPP, agli RLS e agli operatori della sicurezza, una guida grazie alla quale poter pianificare le attività formative aziendali obbligatorie, fermo restando che quanto di seguito riportato rappresenta l'indicazione di contenuti minimi dei vari percorsi formativi. Saremo grati a chiunque vorrà fornire il proprio supporto a questa iniziativa, suggerendo miglioramenti, aggiunte e anche correzioni.

Auguriamo a tutti di poter raggiungere i rispettivi obiettivi, nel rispetto primario della Sicurezza, della Salute e della dignità delle persone e delle famiglie che ogni giorno aspettano il ritorno a casa dei loro cari.

3. INTRODUZIONE

Il principale riferimento in materia, attualmente, è rappresentato dal D. Lgs. 81/08, per come modificato ed integrato dal D. Lgs. 106/09 e da altri provvedimenti legislativi intervenuti successivamente, ma esistono anche altri dispositivi legislativi e Norme tecniche che stabiliscono gli obblighi aziendali in materia di Formazione dei Lavoratori e delle altre figure della Sicurezza.

Non sempre queste disposizioni sono chiare ed esaustive.

Ci sono casi in cui sono definiti esattamente i contenuti, la durata, le modalità e le frequenze di aggiornamento, ad esempio per gli RSPP/ASPP; ci sono casi, invece, in cui almeno uno dei sopraccitati parametri non è stabilito.

Lo stesso D. Lgs. 81/08, infatti, rimanda a successivi Decreti o Accordi Stato-Regioni per la definizione delle "informazioni mancanti".



Per esempio il 21 dicembre 2011 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato, tra l'altro, gli accordi su Formazione di Lavoratori, Dirigenti e Preposti e Formazione per Datori di lavoro/RSPP.

In ogni caso, siccome valgono sempre le "Misure generali di tutela" di cui all'Art. 15 del D.Lgs. 81/08, qualsiasi assenza di indicazioni esplicite non esenta i Datori di lavoro ed i Dirigenti dal dover informare, formare ed aggiornare periodicamente i Lavoratori e le altre figure della Sicurezza per cui, in assenza di indicazioni specifiche, il Datore di Lavoro dovrà assumersi la responsabilità di definire contenuti, modalità, durata ed aggiornamento, in accordo coi risultati dell'analisi dei rischi.

4. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- i. D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
- ii. Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 per la Formazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.m.ii.
- iii. Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 sull'individuazione delle attrezzature di Lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della Formazione, in attuazione dell'art. 73 c.5, del D.Lgs. 81/08 e ss.m.ii.
- iv. Circolare Min. Lav. 11/03/2013 Chiarimenti Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012
- v. Linee applicative degli Accordi ex art. 34 c.2 e 37 c.2 del D.Lgs. 81/08 e ss.m.ii.
- vi. Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 finalizzato all'individuazione e alla durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i RSPP e ASPP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08
- vii. D.M. 10/03/1998 Criteri generali di Sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di Lavoro
- viii. D.p.r. 177/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei Lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- ix. Circolare N. 21 Del 10 Giugno 2013 Del Ministero Del Lavoro sull'Accordo 22 Febbraio 2012
- x. DM. 15/07/03 n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale in attuazione dell'Art. 15, c. 3, del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni"
- xi. Circolare 42/2010 del 09/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento
- xii. Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale)



- xiii. Regolamento UE 2016/425: nuova norma (di Prodotto) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- xiv. Decreto 02/05/2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

5. D.LGS. 81/08 - TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

5.1 Obblighi di informazione e formazione dei Lavoratori

Art. 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di Lavoro sono:

omissis

- n) L'informazione e formazione adeguate per i Lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per Dirigenti e i Preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- q) istruzioni adeguate ai Lavoratori;

omissis

Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

1. Il Datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'Art. 3, e i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

omissis

- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

omissis

Art. 20 - Obblighi dei Lavoratori

1. Ogni Lavoratore deve prendersi cura della propria Salute e Sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro.

2. I Lavoratori devono in particolare:

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;

omissis

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

omissis

2. Il documento di cui all'Art. 17, c. 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'Art. 53 del Decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'Art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del Datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:



omissis

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

omissis

Durata ed aggiornamento specificati negli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro

Art. 28, c. 2, lett. b), c) o d): ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui all'Art. 17, c. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, c. 3]

Art. 28, c. 2, lett. a), primo periodo, ed f): ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui all'Art. 17, c. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, c. 4].

6. LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ASPP/RSPP

6.1 RSPP NON DATORE DI LAVORO

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Art. 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al c. 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'Art. 28, c. 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in Azienda e di relazioni sindacali.

I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 finalizzato all'individuazione e alla durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i RSPP e ASPP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 che ha modificato la disciplina preesistente.

Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 - Individuazione e durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i RSPP e ASPP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08

L'Accordo prevede il seguente percorso formativo per gli RSPP non Datori di lavoro:

Modulo "A"

28 ore costituisce il corso base. È propedeutico per l'accesso agli altri moduli. Possibilità di ricorso alla modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II.



Modulo “B”

48 ore correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il modulo comune ricomprende i vecchi macrosettori B4, B5, B6, B8 e B9.

Previste 4 specializzazioni per le quali è previsto un'ulteriore monte ore di specializzazione:

SP1 agricoltura e pesca 12 ore SP2
cave e costruzioni 16 ore SP3 sanità
residenziale 12 ore
SP4 chimico – petrolchimico 16 ore

Modulo “C”

24 ore è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. È il modulo gestionale e relazionale.

Per ciascun modulo devono essere superate delle prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze professionali. È prevista la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.

Soggetti esonerati

L'art 32 del D.Lgs. 81/08 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Nello specifico si riporta di seguito l'elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008:

Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007): LM-4

Architettura e ingegneria edile-architettura

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21

Ingegneria biomedica

LM-22 Ingegneria chimica LM-

23 Ingegneria civile

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizia LM-25

Ingegneria dell'automazione LM-26

Ingegneria della sicurezza

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni LM-28

Ingegneria elettrica

LM-29 Ingegneria elettronica

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-31

Ingegneria gestionale

LM-32 Ingegneria informatica LM-33

Ingegneria meccanica LM-34

Ingegneria navale

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Specialistica (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000):

4/S Architettura e Ingegneria edile

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica 26/S

Ingegneria biomedica

27/S Ingegneria chimica 28/S

Ingegneria civile

29/S Ingegneria dell'automazione



30/S Ingegneria delle telecomunicazioni 31/S
Ingegneria elettrica
32/S Ingegneria elettronica
33/S Ingegneria energetica e nucleare 34/S
Ingegneria gestionale
35/S Ingegneria informatica 36/S
ingegneria meccanica 37/S
Ingegneria navale
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009): LM/SNT 4
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006):
I7 Ingegneria civile e ambientale L8
ingegneria dell'informazione I9
Ingegneria Industriale
L 17 Scienze dell'architettura
I23 Scienze e tecniche dell'edilizia

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):
4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 8 Classe
delle lauree in ingegneria civile e ambientale
9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione 10 Classe
delle lauree in ingegneria industriale

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009): USNT 4
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.

Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nell'Accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'Accordo.

Aggiornamento

ASPP: 20 ore nel quinquennio - RSPP: 40 ore nel quinquennio

La modalità e-learning è consentita per tutto il monte ore secondo i criteri previsti nell'allegato II.

È prevista la partecipazione a convegni e seminari che trattino materie o contenuti coerenti, (senza limite di partecipanti) per max. 50% del monte ore.

L'Aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del modulo B comune.

La partecipazione ai corsi di specializzazione (modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B- SP4) non è valida ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP.

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato- Regioni del 26 Gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni dell'Accordo.



Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo

CORSO FREQUENTATO	Credito riconosciuto dall'Accordo Stato-Regioni 2016	
	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico
Modulo B1 – 36 ore	Totale	Credito totale per SP1
Modulo B2 – 36 ore	Totale	Credito totale per SP1
Modulo B3 – 60 ore	Totale	Credito totale per SP1
Modulo B4 – 48 ore	Totale	Credito totale per SP2
Modulo B5 – 68 ore	Totale	Credito totale per SP4
Modulo B6 – 24 ore	Totale	Credito totale per SP4
Modulo B7 – 60 ore	Totale	Credito totale per SP3
Modulo B8 – 24 ore	Totale	Credito totale per SP3
Modulo B9 – 12 ore	Totale	Credito totale per SP3

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni (2021) dall'entrata in vigore dell'Accordo la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di Aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

6.2 RSPP DATORE DI LAVORO

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai Rischi

omissis

2. Il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti di cui al c. 1, deve frequentare corsi di Formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la Formazione effettuata ai sensi dell'Art. 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente.



2-bis. Il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al c. 1-bis deve frequentare gli specifici corsi Formazione previsti agli articoli 45 e 46 (Addetti primo soccorso e prevenzione incendi).

3. Il Datore di Lavoro che svolge i compiti di cui al c. 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di cui al precedente c.. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'Art. 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 e, ai sensi degli esonerati dalla frequenza dei corsi dell'Art. 95 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

L'Accordo disciplina, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 81/08, e ss.m.ii., i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal Decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito DL SPP).

Il suddetto percorso formativo contempla corsi di Formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il Datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

Limitatamente ai moduli 1 e 2, è consentita la modalità *e-learning*, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'Accordo.

I percorsi formativi sono articolati in 4 moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore

Il monte ore di Formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO di appartenenza.

Aggiornamento

L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale, ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, come segue:

BASSO 6 ore

MEDIO 10 ore


ALTO 14 ore

L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'Art. 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito D.M. 16/01/1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

- 1) approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- 2) sistemi di gestione e processi organizzativi;
- 3) fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- 4) tecniche di comunicazione, volte all'informazione e Formazione dei Lavoratori in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.



È consentita la modalità *e-learning* alle condizioni di cui all'Allegato I dell'Accordo. Quanto sopra esposto è riepilogato nello schema seguente



Crediti formativi

Non sono tenuti a frequentare il corso di Formazione di cui all'Accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente Accordo, una formazione con contenuti conformi all'Art. 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'Art. 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Per tali soggetti, così come indicato al c. 3 dell'Art. 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 dell'Accordo.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 dell'Accordo i Datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'Art. 32, c. 2, 3 e 5 del D.Lgs. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la Formazione e quello in cui si esplica l'attività di Datore di lavoro.

Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività Formativa per classi di rischio più basse.

In sintesi, erano esonerati dalla Formazione gli RSPP Datori di lavoro che:

- 1) avessero dimostrato di aver svolto entro il 11.01.2012 (data di pubblicazione su GU) corsi di formazione conformi all'art. 3 del DM 16/01/97
- 2) erano esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94
- 3) avessero dimostrato di aver svolto corsi di formazione «Moduli A e B» per ASPP e RSPP conformi all'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 (nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la Formazione e quello in cui si esplica l'attività di Datore di lavoro): Validità fino al 11/01/2017, aggiornamento in conformità al punto 7 dell'Accordo (6, 10 o 14) ore min.).



Per tali soggetti l'aggiornamento doveva essere effettuato entro l'11/01/2017 in conformità al punto 7 dell'Accordo (6, 10 o 14) ore min.)

Formazione per Datore di Lavoro (DL) con incarico di RSPP

Corsi obbligatori per Datori di lavoro (che svolgono funzioni di RSPP) in conformità all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/11		Durata modulo [h]	Durata totale [h]	Possibile e-learning?	Durata Aggiornamento quinquennale [h]	Possibile e-learning?	Obbligo di verifica apprendimento?	% Frequenza minima
Datore di lavoro Rischio BASSO: Uffici e Servizi / Commercio /Artigianato /Turismo	Formazione Datori di Lavoro che svolgono funzione di RSPP - Rischio Basso (4 moduli)	16	16	SI (mod 1-2)	6	SI	SI	> = 90%
Datore di lavoro Rischio MEDIO: Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio	Formazione Datori di Lavoro che svolgono funzione di RSPP - Rischio Medio (4 moduli)	32	32	SI (mod 1-2)	10	SI	SI	> = 90%
Datore di lavoro Rischio ALTO: Costruzioni, Industria Alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi Residenziali	Formazione Datori di Lavoro che svolgono funzioni di RSPP-Rischio Alto (4 moduli)	48	48	SI (mod 1-2)	14	SI	SI	> = 90%

Adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui all'Accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'Art. 28, c. 3-bis, del D. Lgs. 81/08, in caso di inizio di nuova attività il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal Decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui all'Accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione, non erano tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 dell'Accordo i Datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dell'Accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'Accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'Art. 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

Ovvero:

- Corsi approvati prima del 11.01.2012 (data di pubblicazione in GU)
- Corsi di formazione non conformi agli Accordi 21.12.2011, ma rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del DM 16/01/1997, svolti dopo il 11.01.2012 ed entro il 11.07.2012

Validità 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo (11.01.2017). Obbligo di aggiornamento all'interno dei 5 anni (6, 10 o 14 ore min., in base al livello di Rischio).

Nota: La data di approvazione deve essere attestata con un verbale.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro

Art. 34, c. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 55, c. 1 lett. b)]



7. FORMAZIONE DEI LAVORATORI

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Art. 36 - Informazione ai Lavoratori

1. Il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun Lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la Salute e Sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei Lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (Addetti primo soccorso e prevenzione incendi)
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il Datore di Lavoro provvede altresì affinché ciascun Lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di Sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di Sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il Datore di Lavoro fornisce le informazioni di cui al c. 1, lettere a) e al c. 2, lettere a), b) e c), anche ai Lavoratori di cui all'Art. 3, c. 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i Lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi Lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e Dirigente

Art. 36, c. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, c. 5, lett. c)]

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i Art. 37 - Formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti

1. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun Lavoratore riceva una Formazione sufficiente ed adeguata in materia di Salute e Sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'Azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della Formazione di cui al c. 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
3. Il Datore di Lavoro assicura, altresì, che ciascun Lavoratore riceva una Formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la Formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al c. 2.



4. La Formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
 6. La Formazione dei Lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- omissis*

Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011

L'Accordo disciplina, ai sensi dell'Art. 37, c. 2, del D.Lgs. 81/08 la durata, i contenuti minimi e le modalità della Formazione, nonché dell'aggiornamento, dei Lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'Art. 2, c. 1, lettera a), dei Preposti e dei Dirigenti, nonché la Formazione facoltativa dei soggetti di cui all'Art. 21, c. 1, del medesimo D.Lgs. 81/08.

La Formazione di cui all'Accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il Lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la Formazione oggetto dell'Accordo, così come l'addestramento di cui al c. 5 dell'Art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 3, c. 13, del D.Lgs. 81/08, l'Accordo non si applica nei confronti delle Imprese del settore agricolo che impiegano Lavoratori stagionali in esso individuati.

In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro dodici diciotto mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo, che è stata il giorno 11/01/2012, l'articolazione dei percorsi formativi individuata dall'Accordo si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di Lavoratori stagionali.

Il percorso formativo è distinto in due momenti: la Formazione generale e la Formazione specifica, rispettivamente adattabile a tutti i settori lavorativi con una durata minima di 4 ore per la parte generale e quella specifica determinata in funzione dei rischi propri di ciascun settore aziendale con una durata differenziata in relazione alla gravità del rischio stesso di 8, 12 16 ore.

Quindi, l'Accordo specifica che: La durata complessiva dei corsi di formazione per i Lavoratori, in base alla classificazione dei settori ATECO è così determinata:

- 4 ore di Formazione generale + 4 ore di Formazione specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
- 4 ore di Formazione generale + 8 ore di Formazione specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
- 4 ore di Formazione generale + 12 ore di Formazione specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore".

Sono previste anche le c.d. "condizioni particolari", in base alle quali: "i Lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso".

Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la Formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS", delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la Formazione e l'addestramento professionale



dell'edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione generale di cui al presente Accordo. Ai fini della Formazione specifica contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui all'Accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.

Aggiornamento

È previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i Lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i Lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della Sicurezza in Azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

È consentita la modalità *e-learning*, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'Accordo. Quanto fin qui esposto è riassunto nello schema seguente:



Disposizioni transitorie

L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede che il personale di nuova assunzione debba essere avviato ai rispettivi corsi di Formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dalla assunzione.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui all'Accordo i Lavoratori che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore dell'Accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente Accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Riconoscimento della Formazione pregressa

L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede che la Formazione erogata a cura dei Datori di lavoro prima della pubblicazione dell'Accordo venga riconosciuta come di seguito specificato:



Formazione dei Lavoratori e dei Preposti

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'Accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 dell'Accordo i Lavoratori ed i Preposti per i quali i Datori di lavoro avessero comprovato di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente Accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento per Lavoratori e Preposti, per i quali la Formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente Accordo, avrebbe dovuto essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la Formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dell'Accordo doveva concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione dello stesso Accordo. L'Accordo prevede il riconoscimento della Formazione pregressa effettuata secondo le seguenti modalità:



Nel caso non si riesca a documentare l'effettuazione di tale formazione occorre provvedere alla realizzazione del percorso formativo previsto dall'Accordo Stato – Regioni. Si sottolinea la necessità di verificare la situazione per ciascun Lavoratore, poiché nelle aziende si possono trovare situazioni molto eterogenee.

Per la Formazione dei Lavoratori neo – assunti occorre considerare, innanzitutto, la fase di prima applicazione dell'Accordo per la quale vale quanto riportato nello schema sottostante:



8. FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Art. 37 - Formazione dei Lavoratori e dei loro rappresentanti

omissis

7. I Dirigenti e i Preposti ricevono a cura del Datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di Salute e Sicurezza del lavoro. I contenuti della Formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

omissis

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 adeguato con le linee applicative degli Accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni e integrazioni del 07/07/2016

Preposti

La Formazione del Preposto, così come definito dall'Art. 2, c. 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08, deve comprendere quella per i Lavoratori, così come prevista ai paragrafi precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per Preposti è di 8 ore.

I contenuti della Formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'Art. 37, c. 7, del D.Lgs. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'Art. 19:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. infortuni e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei Lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'Azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il Preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei Lavoratori delle disposizioni di Legge e aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.



Limitatamente ai moduli da 1 a 5, è consentita la modalità e-learning, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'Accordo (*sostituito poi dall'Allegato II dell'Accordo Stato regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sulla formazione dei RSPP e ASPP*).

Si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro". Un modello che non si deve limitare, tuttavia, "alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento". Un modello che sfrutti la piattaforma informatica come "strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale".

Riassumendo, la Formazione dei Preposti quindi prevede la Formazione generale più la Formazione specifica sulla base della classificazione dei settori a cui si aggiunge quella specifica

Form generale	Form specifica	Rischio settore	Form Preposto	Totale ore
4h	4h	basso	8h	16h
4h	12h	medio	8h	20h
4h	16h	alto	8h	24h

La Formazione **Particolare Aggiuntiva per il Preposto** costituisce "credito formativo permanente, salvo i casi in cui si determina una modifica nel suo rapporto di preposizione (stessa azienda/rapporto di preposizione invariato: il credito è permanente; stessa azienda o altra azienda con una diversa organizzazione del rapporto di preposizione: non riconoscimento del credito).

Aggiornamento

L'Accordo stato regione del 21-11-2011 come indicato dal c. 7 dell'art.37 del D.Lgs. n. 81/08 prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di Salute e Sicurezza del lavoro.





È consentita la modalità e-learning, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'Accordo.
 Per la formazione ricevuta dai Preposti dall'11/1/2007 all'11/01/2012 il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell'Accordo (l'aggiornamento è quindi da concludere entro 11/01/2017).
 Se i Preposti hanno ricevuto una formazione da più di 5 anni dalla data di pubblicazione stessa, ovvero conclusa entro il 10/01/2007, l'aggiornamento doveva concludersi entro l'11/01/2013.

Formazione pregressa

La Formazione erogata a cura dei Datore di Lavoro prima della pubblicazione del presente Accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:

- Formazione del Lavoratori e dei Preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente Accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non erano tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i Lavoratori ed i Preposti per i quali i Datore di Lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente Accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi

Disciplina transitoria e riconoscimento della Formazione pregressa

Nel caso in cui il Lavoratore che avesse svolto e svolgesse funzioni di Preposto alla data della pubblicazione dell'Accordo e che avesse, al contempo, svolto un corso da Lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti non doveva ripetere il corso da Lavoratore ma avrebbe dovuto svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall'11 gennaio 2012, solo la Formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali compiti di Preposto.

La formazione particolare aggiuntiva, dunque, doveva concludersi entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo, ovvero entro l'11/07/2013.

Dirigenti

La Formazione dei Dirigenti, così come definiti dall'Art. 2, c. 1, lettera d), del D.Lgs. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'Art. 37, c. 7, del D.Lgs. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'Art. 18 sostituisce integralmente quella prevista per i Lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.

La durata minima della Formazione per i Dirigenti è di 16 ore articolata in 4 moduli

Modulo 1

Giuridico Normativo

Modulo 2

Gestione e organizzazione della Sicurezza

Modulo 3

Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi

Modulo 4

Comunicazione, informazione, consultazione

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la Formazione dei Dirigenti poteva essere programmata e doveva essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

È consentita la modalità e-learning, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'Accordo (*sostituito dall'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016*).

La Formazione per i Dirigenti costituisce credito formativo permanente.



Aggiornamento

L'Accordo Stato Regione del 21/11/2011 come indicato dal c. 7 dell'art.37 del D.Lgs. n. 81/08 prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di Salute e Sicurezza del lavoro.

È consentita la modalità e-learning, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'Accordo (*sostituito dall'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016*).

Disposizioni transitorie

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui all'Accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i Datori di Lavoro erano tenuti ad avviare i Dirigenti e i Preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente Accordo in modo che i medesimi corsi venissero conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo.

In fase di prima applicazione, non erano tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui all'Accordo, i Dirigenti e i Preposti che avessero frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente Accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente Accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Riconoscimento della Formazione pregressa

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non erano tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 dell'Accordo i Dirigenti che dimostrassero di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente Accordo (11/01/2012), una formazione con contenuti conformi all'Art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

In sintesi:

- a) Corsi di formazione con durata, contenuti e modalità di svolgimento, conformi al DM 16 gennaio 1997, eseguiti dopo il 14/08/2003: Validità 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo (quindi fino all'11/01/2017). Obbligo di aggiornamento all'interno dei 5 anni (6 ore min.)
- b) Corsi «Modulo A» per ASPP e RSPP, conformi all'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006: Validità 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo (quindi fino all'11/01/2017). Obbligo di aggiornamento all'interno dei 5 anni (6 ore min.)

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 37, c. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, c. 5, lett. c)]

9. ADDETTI ANTINCENDIO

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Art. 37 D.Lgs. 81/08 - Formazione dei Lavoratori e dei loro rappresentanti

omissis

9. I Lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere



un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al c. 3 dell'Art. 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 che stabilisce durata e contenuti della Formazione di base.

omissis

Art. 7 del DM 10/03/98 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

1. I Datori di Lavoro assicurano la Formazione dei Lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.

- a) Addetti antincendio per aziende a rischio basso: 4 ore (di cui 2 di esercitazioni pratiche)
- b) Addetti antincendio per aziende a rischio medio: 8 ore (di cui 3 di esercitazioni pratiche)
- c) Addetti antincendio per aziende a rischio elevato: 16 ore (di cui 4 di esercitazioni pratiche)

Aggiornamento

l'Art. 37 c. 9 del D.Lgs. 81/08 disciplina l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico senza indicare le tempistiche. Una Circolare del Vigili del Fuoco del 23.02.2011, comunque, raccomanda un aggiornamento su base triennale di 2, 5 o 8 ore, in analogia a quanto previsto per gli addetti al primo soccorso.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 37, c. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro⁵⁶ [Art. 55, c. 5, lett. c)]

10. MEDICO COMPETENTE

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Art. 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della Salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei Lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della Salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

omissis

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

omissis

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella



misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Omissis

11. ADDETTI PRIMO SOCCORSO

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Art. 45 - Primo soccorso

omissis

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei Lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

omissis

DM 388/03 - Art. 3. Requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso

1. Gli addetti al primo soccorso, designati ai sensi dell'Art. 12, c. 1, lettera b), del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli intervenuti di pronto soccorso.

2. La Formazione dei Lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della Formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente Decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente Decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente Decreto. La Formazione dei Lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Formazione di base

- 1) Addetti Primo Soccorso per aziende del Gruppo A: 16 ore
- 2) Addetti Primo Soccorso per aziende dei Gruppi B/C: 12 ore

Aggiornamento

- 1) Addetti Primo Soccorso per aziende del Gruppo A: 6 ore
- 2) Addetti Primo Soccorso per aziende dei Gruppi B/C: 4 ore

12. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Art. 37 - Formazione dei Lavoratori e dei loro rappresentanti



omissis

10. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di Salute e Sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei Lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in Azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le Imprese che occupano dai 15 ai 50 Lavoratori e a 8 ore annue per le Imprese che occupano più di 50 Lavoratori.

12. La Formazione dei Lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del Datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei Lavoratori.

13. Il contenuto della Formazione deve essere facilmente comprensibile per i Lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. Ove la Formazione riguardi Lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 37, c. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, c. 5, lett. c)]

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. Art. 48 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale

7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di Salute e Sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.



13. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

D.Lgs. 81/08 Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei Lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei Lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i Lavoratori devono essere legati con cintura di Sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un Lavoratore privo di sensi.

DPR 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'Art. 6, c. 8, lettera g), del D. Lgs. 81/08

È entrato in vigore il 23 novembre 2011 il Regolamento di esecuzione dell'Art. 6, c. 8, lettera g), del TU/81 sulle "nuove norme per la qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti" (DPR 177/2011).

Per consentire la qualificazione delle Imprese interessate viene prescritto l'obbligo della informazione, formazione e addestramento:

- a) sugli specifici rischi connessi alle attività
- b) sulle peculiari procedure di Sicurezza ed emergenza da attivare in questi luoghi.

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti confinati può essere svolta unicamente da imprese o Lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

Art 2 c.1 lettera d) Avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale specificatamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento o aggiornamento

e) Possesso di DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature.

f) Avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, ivi compreso il Datore di lavoro, relativamente all'applicazione di procedure di Sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli artt. 61 e 121 e dell'Allegato IV punto 3 del D.Lgs. 81/08.

Secondo l'art 3. C.1 tutti i Lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il Datore di Lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i Lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal Datore di Lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e



adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e comunque non inferiore ad un giorno.

Formazione aggiuntiva ex DPR 177/2011 significa qualificazione dell'impresa (in appalto o l'impresa stessa) poiché, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR 177/2011, ogni attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta solo da imprese o Lavoratori autonomi qualificati, ovvero, principalmente:

- a) presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro), incluso il Preposto
- b) attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e aggiornamento, incluso il DdL
- c) addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il Datore di lavoro, relativamente all'applicazione delle procedure di Sicurezza

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 37, c. 1,: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, c. 5, lett. c)]

Circolare 42/2010 del 09/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il 9 dicembre 2010 il Ministero del Lavoro ha emanato una circolare, la n. 42/2010, con l'obiettivo di dare indicazioni operative sugli obblighi in materia di Sicurezza sul lavoro per contratti in appalto per lavori da svolgere in ambienti sospetti di inquinamento.

Il Ministero con questa circolare intende rafforzare la tutela di quei Lavoratori che devono operare in ambienti confinati (cisterne, serbatoi, stive, impianti di depurazione, cunicoli..). Questi ambienti sono tra i più rischiosi perché espongono i Lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuto all'esarazione di sostanze tossiche. Alla pericolosità dell'ambiente si somma poi spesso la difficoltà di movimento nello stesso e impossibilità di fuga. Spesso i Lavoratori che si trovano ad operare in questi ambienti sono addetti alle pulizie o a operazioni di manutenzione frequentemente affidate in appalto e non sono sempre preparati adeguatamente ad affrontare queste eventualità. Il Ministero del lavoro ha quindi disposto che d'ora in poi faccia capo alle Direzioni Provinciali del Lavoro la disposizione tempestiva di piani di intervento, programmando controlli negli appalti di maggior rilievo di cui i DPL riferiranno agli organi di vigilanza territoriali che procederanno a loro volta ad eseguire rigorosi controlli sulla corretta e completa redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, DUVRI. Verranno inoltre verificate e valutate le misure di prevenzione e protezione adottate per lo svolgimento dell'intervento lavorativo, l'efficienza del sistema di emergenza predisposto e la qualità e efficacia delle azioni di formazione e informazione rivolte ai Lavoratori di cui sarà valutato l'effettiva comprensione e apprendimento sui rischi che corrono e sulle cautele da attuare.

14. D.LGS. 81/08 - TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i Art. 71 - Obblighi del Datore di lavoro

omissis



7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il Datore di Lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai Lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i Lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

omissis

D.Lgs. 81/08 e s. m. e i Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il Datore di Lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i Lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla Sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il Datore di Lavoro provvede altresì a informare i Lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai Lavoratori interessati.

4. Il Datore di Lavoro provvede affinché i Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'Art. 71, c. 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della Formazione (es. carrellisti, manovra carroponte).

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 71, c. 1, 2, 4, 7, 8: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, c. 2, lett. c)]

Per le altre attrezzature, indicate dall'art. 73, c. 4 del D.Lgs. n°81/08, il Datore di Lavoro deve provvedere alla Formazione dei Lavoratori

Parte A Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. (art. 73, c. 5 del D.Lgs. n° 81/08) Parte B Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 71, c. 7. (art. 73, c. 5 del D.Lgs. n° 81/08)

Art. 71, c. 7 Formazione prevista nel caso di attrezzature che richiedono "conoscenze e responsabilità particolari". Obbligo per Datore di Lavoro di provvedere al riguardo. (Formazione conseguente alla Valutazione dei Rischi sull'uso delle attrezzature)



effettuata dal Datore di lavoro). Art. 73, c. 5 Formazione prevista nel caso di attrezzature per la cui conduzione è richiesta una “specificata abilitazione”.

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (ple)

Formazione teorico-pratica (8 ore /10 ore /12 ore) con aggiornamento nell'arco temporale di 5 anni (4 ore per tutte le attrezzature)

Addetti alla conduzione di gru per autocarro

Formazione teorico-pratica (12 ore) con aggiornamento nell'arco temporale di 5 anni (4 ore per tutte le attrezzature)

Lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre

Formazione teorico-pratica (12 ore /14 ore /16 ore) con aggiornamento nell'arco temporale di 5 anni (4 ore per tutte le attrezzature)

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Formazione teorico-pratica (12 ore /16 ore /20 ore), con aggiornamento nell'arco temporale di 5 anni (4 ore per tutte le attrezzature)

Addetti alla conduzione di gru mobili

Formazione teorico-pratica (14 ore /22 ore) con aggiornamento nell'arco temporale di 5 anni (4 ore per tutte le attrezzature)

Addetti alla conduzione di trattori agricoli

Formazione teorico-pratica (8 ore /13 ore), con aggiornamento nell'arco temporale di 5 anni (4 ore per tutte le attrezzature)

Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

Formazione teorico-pratica (10 ore /16 ore /22 ore /28 ore /34 ore) con aggiornamento nell'arco temporale di 5 anni (4 ore per tutte le attrezzature)

Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo

Formazione teorico-pratica (14 ore) con aggiornamento nell'arco temporale di 5 anni (4 ore per tutte le attrezzature).

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa delle ore di formazione.

I corsi pregressi potranno essere riconosciuti come specificato nella Tabella:



Tipo di corso	Equipollenza
corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all'accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento	Completa equipollenza
corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati	È necessaria la frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo
corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento	È necessaria la frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo con verifica finale dell'apprendimento
<i>NB: I corsi pregressi devono essere documentati tramite il registro del corso che dovrà riportare le firme dei partecipanti e dei docenti, i contenuti, le ore di formazione erogate (inizio e fine) e gli esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica.</i>	

Riportiamo a titolo esemplificativo le indicazioni per i Lavoratori già assunti:

- a) se hanno già effettuato alla data di entrata in vigore dell'Accordo, corsi con durata uguale o maggiore rispetto a quanto indicato dall'Accordo (modulo giuridico e tecnico; modulo pratico) per la specifica attrezzatura (verifica di apprendimento effettuata e documentata), non devono rifare la Formazione, ma fare un aggiornamento entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (quindi entro il 12/03/2018)
- b) se hanno già effettuato la Formazione (verifica di apprendimento effettuata e documentata), ma con durata minore rispetto a quanto previsto dall'Accordo, era necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 (quindi 12 Marzo 2015) e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione di tale modulo
- c) se la Formazione precedente non aveva previsto una verifica di apprendimento, era necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 (quindi 12 Marzo 2015) con verifica finale e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale.

Circolare N. 11/03/2013 N. 12 del Ministero del Lavoro sull'Accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro

Con circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della Formazione, in attuazione dell'art.73, c. 5, del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.



L'Accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2013 e i Lavoratori che all'entrata in vigore dell'Accordo erano incaricati dell'uso delle attrezzature dovevano effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 12 marzo 2015.

La Formazione già erogata potrà essere riconosciuta quale credito formativo pregresso qualora si possa documentalmente attestare che il Lavoratore abbia frequentato in via alternativa:

- a) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata non inferiore a quella prevista dall'Accordo;
- b) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata inferiore a quella prevista dall'Accordo, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo);
- c) corsi senza verifica di apprendimento, di qualsiasi durata, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo) e da verifica di apprendimento.

Inoltre "l'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell'attestato previa verifica di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore".

Si ricorda che la Formazione per il conseguimento delle abilitazioni "non è sostitutiva della Formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i Lavoratori ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08. La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei Lavoratori".

I chiarimenti della circolare

Nella circolare n. 12 è chiarito che ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare: "a) nel caso di Lavoratore autonomo o di Datore di Lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000."

"b) nel caso di Lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000."

Il punto 2 della circolare fa invece riferimento all'utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012, e chiarisce che "il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012.", escludendo le "operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..".

Un ulteriore punto chiarisce che "Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità."

Circolare ministeriale n. 21 del 10 giugno 2013 – ulteriori chiarimenti sull'Accordo 22/02/2012

Questa nuova Circolare fornisce chiarimenti, tenuto conto della Circolare n.12/2013 di questo Ministero, in merito all'applicazione dell'Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,



i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della Formazione, in attuazione dell'art.73, c. 5, del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Riconoscimento della formazione pregressa – decorrenza validità

In relazione al punto 9.2 dell'Accordo in oggetto, si evidenzia che la Formazione pregressa di cui ai punti 9.1.b) e 9.1.c) del medesimo Accordo, ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento.

Per quanto riguarda la Formazione pregressa di cui al punto 9.1.a), essa è riconosciuta senza bisogno di ulteriori condizioni e deve ritenersi, allo scopo di dare coerente attuazione alla previsione stessa, che la validità di 5 anni decorra dall'entrata in vigore dell'Accordo in argomento.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva di quanto sopra descritto, relativamente al riconoscimento della Formazione pregressa.

Formazione pregressa svolta al <u>12 Marzo 2013</u>	Credito formativo	Obbligo aggiornamento
Corsi di durata <u>non inferiore all'accordo con teoria e pratica e verifica finale</u>	Sì. Non è necessario aggiungere altro.	Da effettuare entro 5 anni dalla data di esecuzione della verifica finale.
Corsi di durata <u>inferiore all'accordo con teoria e pratica e verifica finale</u>	Occorre effettuare il modulo di aggiornamento di 4 ore entro il 12/03/2015.	Da effettuare entro 5 anni dalla data dell'aggiornamento previsto per sistemare il credito pregresso.
Corsi di <u>qualsiasi durata senza verifica finale</u>	Occorre effettuare il modulo di aggiornamento entro il 12/03/2015 + verifica finale dell'apprendimento.	Da effettuare entro 5 anni dalla data di verifica finale dell'aggiornamento previsto per sistemare il credito pregresso.

15. FORMAZIONE SULL'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

D.LGS. 81/08 TITOLO III - CAPO II - Art. 77 - Obblighi del Datore di lavoro

omissis

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

omissis

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 77, c. 3, 4, lettere a), b) e d), e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, c. 2, lett. d)]



Art. 77, c. 4, lett. e), f) ed h): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, c. 3, lett. c)]

16. FORMAZIONE LAVORI SU IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

D.LGS. 81/08 TITOLO III - CAPO III

Il Testo unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008) al capo III obbliga il Datore di Lavoro a riconoscere le competenze delle persone che svolgono lavori sugli impianti elettrici della propria azienda.

In particolare l'articolo 82 c. 1 recita così: E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui [...] i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:[...] 1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a Lavoratori riconosciuti dal Datore di Lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica.

Le competenze che forniscono le idoneità che la legge cita (PEI Persona idonea) e che le norme richiedono (PES Persona Esperta; PAV Persona Avvertita) sono contenute in una serie di normative le cui principali sono la CEI 11-27 IV edizione e la CEI EN 50110-1 entrate in vigore nella edizione a partire dal 1 febbraio 2014.

In sintesi nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione professionale [PES-PAV] ed idoneità [PEI] (art. 82 del D.Lgs. 81/2008 c. 1 per bassa tensione). Poiché la norma CEI 11-27/2014 deve essere applicata a tutti i lavori in cui sia presente rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, la formazione viene richiesta a tutti coloro che svolgono un lavoro con presenza di rischio elettrico.

Come previsto dalla norma CEI 11-27, il Datore di Lavoro attribuisce per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) ed idonea ai lavori elettrici sotto tensione (nel gergo PEI).

La norma individua i requisiti formativi minimi per gli addetti ai lavori elettrici, come di seguito descritti:

1. per la persona esperta (PES) e la persona avvertita (PAV) nei contenuti di cui ai livelli 1A "Conoscenze teoriche" ed 1B "Conoscenze e capacità per l'operatività"
2. per il conseguimento dell'idoneità ai lavori sotto tensione nei contenuti di cui ai livelli 2A "Conoscenze teoriche di base per i lavori sotto tensione" e 2B "Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione".

Di seguito una tabella riepilogativa della formazione necessaria:

	CONOSCENZE TEORICHE		CONOSCENZE PRATICHE		QUALIFICA CONSEGUIBILE
	MODULO	DURATA	MODULO	DURATA	
PERSONA CON ESPERIENZA CHE GIÀ OPERA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI	1A	10 ORE			PES/PAV
	2A	4 ORE			PEI
PERSONA CHE NON OPERA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI	1A	10 ORE	1B	4 ORE	PES/PAV
	2A	4 ORE	2B	4 ORE	PEI



La norma prescrive inoltre di identificare le due figure seguenti:

- a) la persona preposta alla conduzione dell'impianto elettrico (Responsabile dell'Impianto - RI), definito nelle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 come: "Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto elettrico. All'occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri";
- b) la persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai lavori - PL), definito nella norma CEI 11-27 come: "Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro. All'occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri" alle quali saranno assegnati precisi ruoli e responsabilità in merito all'esecuzione dei lavori, chiaramente individuate dal Datore di lavoro.

La durata dei corsi può variare a seconda delle specificità aziendali ma, di base è di 16 ore per gli addetti e di 8 ore per Preposti e/o responsabili degli impianti elettrici.

La norma CEI 11-27:2014 definisce URI come "Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l'esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell'impianto".

Pertanto la Unità Responsabile dell'Impianto elettrico (URI) può essere identificata con il proprietario dell'impianto elettrico o, nel caso di un'azienda "semplice", con il Datore di lavoro o, ancora, per aziende strutturate, con lo staff di tecnici incaricati di garantire l'esercizio in sicurezza dell'impianto elettrico: ad essi fanno capo le responsabilità complessive dell'impianto elettrico durante l'esercizio e non, quindi, durante l'esecuzione di lavori elettrici sullo stesso: durante queste operazioni, la responsabilità di garantire la sicurezza dell'impianto elettrico infatti viene trasferita al Responsabile dell'Impianto(RI).

L'Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL), è invece definita come l'Unità o Persona alla quale è demandato l'incarico di eseguire il lavoro elettrico. La norma CEI 11-27 precisa che qualora la URL sia una sola persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di preposto alla conduzione del lavoro elettrico, ossia il già noto Preposto al Lavoro (PL).

Per quanto attiene le responsabilità in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro a carico dei soggetti che rivestono i ruoli di URI, RI, URL e PL, è bene precisare che è impossibile definire a priori una precisa corrispondenza tra queste figure e quelle di Datore di lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratore indicate dal D.Lgs. 81/08.

Tutto ciò naturalmente determina la necessità di assoggettare le varie figure (URI, RI, URL, PL) anche ad una formazione per Responsabile dell'Impianto elettrico e per Preposto ai Lavori coerente con il ruolo svolto, con particolare riferimento alla Formazione sulla Sicurezza prevista dall'art. 37 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 per Dirigenti e Preposti.

Inoltre la CEI 11-27 prevede esplicitamente che:

1. l'URI sia una Persona Esperta (PES) qualora svolga anche il ruolo di RI
2. l'URL, se identificata in una persona, deve essere necessariamente una PES
3. il Preposto ai Lavori sia qualificato come PES, lasciando comunque la possibilità che lo stesso sia qualificato come Persone Avvertite (PAV) in casi particolari, non esemplificati nella norma stessa

Per quanto concerne il Responsabile dell'Impianto elettrico, purtroppo la norma non indica esplicitamente il tipo di qualifica. Tuttavia, dal momento che la stessa norma impone che se l'URI svolge anche la funzione di RI sia un Persona Esperta (PES)



nell'esecuzione di lavori elettrici, si deve desumere dall'indicazione che chi svolge il ruolo di RI sia qualificato come PES.

È opportuno ricordare che l'art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede in senso generale la Formazione dei Lavoratori per garantire che gli stessi abbiano le idonee conoscenze per lavorare in Sicurezza. Pertanto è necessario fornire agli stessi una formazione di "aggiornamento" tutte le volte che variano le misure di Sicurezza.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 82, c. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, c. 2, lett. e)]

L'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione in modo non conforme alle disposizioni previste nella norma tecnica (CEI 11-27) è punita con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 Euro.

17. D.LGS. 81/08 - TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Art. 97 – Obblighi del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria

omissis

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Art., il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria, i Dirigenti e i Preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Durata ed aggiornamento non specificati; ci si può riferire a quelli di carattere generale, con contenuti adattati alla tematica cantieri.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 97, c. 3 e 3-ter: arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, c. 2, lett. c)]

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

ALLEGATO XIV - CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Durata: 120 h – E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata

complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio.

18. D.LGS. 81/08 - LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

Art. 116 - Obblighi dei Datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di osizionamento mediante funi

omissis

2. Il Datore di Lavoro fornisce ai Lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al c. 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:



- a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
- b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
- c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
- d) gli elementi di primo soccorso;
- e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
- f) le procedure di salvataggio.

omissis

Allegato XXI - accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

Sono destinatari dei corsi:

- a) Lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal c. 1 lettera e) dell'articolo 116;
- c) eventuali altre figure interessate (Datori di lavoro, Lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).

Articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Il percorso formativo è strutturato in moduli:

Modulo base (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all'esecuzione dell'attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.

Moduli specifici (A - B) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.

Aggiornamento

I Datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai Lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.

Modulo di formazione specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (articolo 116, c. 4)

I Lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all'effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per "PREPOSTI" con funzione di sorveglianza dei lavori", tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata.

Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con



specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione.

Aggiornamento

I Datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore. La formazione è inerente le tecniche già apprese, l'eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilità da parte dei docenti.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 116: arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, c. 2, lett. c)]

19. D.LGS. 81/08 - LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

Art. 136 - Montaggio e smontaggio

omissis

6. Il Datore di Lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un Preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di Lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La Formazione di cui al c. 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la Sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di Sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla Sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

Allegato XXI - Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

Articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:

- a) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
- b) Modulo tecnico della durata di dieci ore
- c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)



- d) Modulo pratico della durata di quattordici ore
- e) Prova di verifica finale (prova pratica).

Aggiornamento

I Datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai Lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 136, c. 7, 8: arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, c. 2, lett. c)]

20. D.Lgs. 81/08 - SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE

Art. 145 - Disarmo delle armature

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al c. 2 dell'Art. 142 deve essere effettuato con cautela dai Lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

Durata ed aggiornamento non specificata

21. D.LGS. 81/08 - TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 164 - Informazione e formazione

1. Il Datore di Lavoro provvede affinché:

a) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e i Lavoratori siano informati di tutte le misure

da adottare riguardo alla segnaletica di Sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

b) i Lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di Sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Durata ed aggiornamento non specificati

Allegato XXIV – prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza intercambiabilità e complementarità della segnaletica

A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo, è ammessa libertà di scelta fra:

- un colore di Sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.

Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito:

- segnali luminosi e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione verbale;
- segnali gestuali e comunicazione verbale.

Allegato XXVI - prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni



I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla Legge 29 maggio 1974, n.256 e al Decreto Ministeriale 28 gennaio 1992 e s.m.i., i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.

Quanto sopra esposto non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 164: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 [Art. 165, c. 1, lett. b)] - Vedere anche art. 165 c.2

Art. 165 c. con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione dell'Art. 164.

22. D.LGS. 81/08 - TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell'ALLEGATO XXXIII, il Datore di lavoro:

- a) fornisce ai Lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- b) assicura ad essi la Formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

2. Il Datore di Lavoro fornisce ai Lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 169, c. 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [Art. 170, c., lett. b)]

Art. 170, c. 1, lett. b)]con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione dell'Art. 169, c. 1.

23. D.LGS. 81/08 - TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 177 - Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'Art. 18, c. 1, lettera l), il Datore di lavoro:

a) fornisce ai Lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

- 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'Art. 174;
- 2) le modalità di svolgimento dell'attività;
- 3) la protezione degli occhi e della vista;



- b) assicura ai Lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al c. 1, lettera

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

- Art. 177: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [Art. 178, c. 1, lett. b)]
 c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione dell'Art. 176, c. 6, 177.

24. D.LGS. 81/08 - TITOLO VIII - AGENTI FISICI

Titolo VIII - capo I - disposizioni generali

Art. 184 - Informazione e formazione dei Lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il Datore di Lavoro provvede affinché i Lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

- a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
- b) all'Entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
- c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
- d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la Salute;
- e) alle circostanze nelle quali i Lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
- f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
- g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

- Art. 184: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [Art. 219, c. 2, lett. b)]
 b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, c. 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.

Titolo VIII - Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei Lavoratori, il Datore di Lavoro può attribuire a detti Lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:

- a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) l'informazione e la Formazione;



c) il controllo sanitario.

Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 182, il Datore di Lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

Art. 195 - Informazione e formazione dei Lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il Datore di Lavoro garantisce che i Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 195: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 219, c. 2, lett. a)] a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 182, c. 2, 185, 192, c. 2, 193, c. 1, 195, 196, 197, c. 3, secondo periodo, 203, 205, c. 4, secondo periodo, 210, c. 1, e 217, c. 1

Titolo VIII - Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto nell'Art. 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'Art. 202, quando sono superati i valori d'azione, il Datore di Lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

f) l'adeguata informazione e formazione dei Lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

L'obbligo da parte del Datore di Lavoro di provvedere alla informazione/formazione dei Lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici, come definiti all'Art. 180 (comprese le vibrazioni), è previsto dall'Art. 184. Nel caso delle vibrazioni, diversamente dal rischio rumore, il Capo III non collega tale obbligo al superamento di predeterminati valori di esposizione.

Si fornisce pertanto l'indicazione che l'obbligo della informazione/formazione degli esposti a vibrazioni debba concretizzarsi quando la valutazione dei rischi non può concludersi con la cosiddetta "giustificazione" di non dover effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata.

Sulla base delle norme generali contenute nel Titolo I e VIII del D.Lgs. 81/08 si richiede che i Lavoratori esposti a vibrazioni ricevano informazioni ed una formazione adeguata con particolare riguardo:

- a) ai risultati della valutazione e delle misurazioni delle vibrazioni;
- b) al significato dei valori limite di esposizione e dei valori d'azione;
- c) alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
- d) alle misure adottate volte ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi;
- e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la Salute;



- f) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie;
- g) alle circostanze nelle quali i Lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria;
- h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione.

Se il fornire informazioni ai Lavoratori è importante per renderli consapevoli dei rischi a cui sono esposti e coinvolgerli nell'attuazione delle soluzioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione degli stessi, la Formazione e in particolare l'addestramento sono indispensabili per garantire che gli interventi preventivi, sia tecnici che procedurali, diano gli esiti voluti quando questi dipendono in larga misura da fattori soggettivi e comportamentali.

Le tecniche di lavoro del singolo operatore possono influenzare il grado di assorbimento delle vibrazioni: un'attrezzatura in cattive condizioni o usata in modo errato richiede uno sforzo maggiore e quindi una maggiore esposizione da parte dell'utilizzatore.

L'addestramento è necessario per spiegare quale è l'attrezzatura e l'utensile più adatto per un certo lavoro e qual è il modo migliore per utilizzarli così da evitare o contenere le vibrazioni.

Analogamente è indispensabile saper rilevare quando un utensile ha bisogno di manutenzione e di equilibratura, quando utilizzare i DPI, come deve essere organizzato in modo ergonomico il posto di lavoro, quale postura è più opportuna, quali sintomi o disturbi segnalare al medico competente. La Formazione su questi aspetti necessita di metodi che vanno oltre gli interventi di aula, quali la simulazione in campo, l'accostamento con colleghi esperti, la verifica strumentale, la formulazione di istruzioni operative per ogni lavorazione o macchina che espone a rischio.

I principali soggetti coinvolti in questa opera sono l'RSPP e il MC che dovranno avere cura di attivare questi interventi rivolti ai Lavoratori esposti particolarmente all'assunzione, in occasione del cambio di mansione, dell'assegnazione di una nuova attrezzatura di lavoro, dell'introduzione di interventi tecnici organizzativi o procedurali volti alla riduzione dei rischi, della consegna dei DPI e nel corso degli accertamenti sanitari.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 203: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 219, c. 2, lett. a)] con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 182, c. 2, 185, 192, c. 2, 193, c. 1, 195, 196, 197, c. 3, secondo periodo, 203, 205, c. 4, secondo periodo, 210, c. 1, e 217, c. 1;

Titolo VIII - Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

È necessario attivare l'informazione / formazione (obbligo vigente e sanzionabile ai sensi dell'Art.184), per quei Lavoratori che possono risultare esposti a livelli superiori a quelli raccomandati per il pubblico, e in ogni caso in relazione all'utilizzo di attrezzature potenzialmente in grado di produrre interferenze elettromagnetiche su dispositivi medici impiantati (vedi anche punto successivo).

I Lavoratori professionalmente esposti a CEM dovranno essere informati sugli esiti della valutazione del rischio CEM in Azienda, sul significato dei limiti di esposizione e dei valori di azione nonché dei potenziali rischi associati all'esposizione.



L'informazione, che deve comunque sempre includere nozioni sulle condizioni che possono comportare particolare suscettibilità e in particolare un avviso ai soggetti portatori di dispositivi o protesi mediche impiantate finalizzati alla segnalazione dei possibili rischi per la Salute, ed alla richiesta da parte del Lavoratore di visita di idoneità specifica alla mansione, deve fare particolare riferimento a:

- a) livelli di esposizione delle diverse mansioni e attività;
- b) classificazione delle aree, con chiara identificazione di quelle che possono esporre i Lavoratori a livelli superiori a quelli previsti per la popolazione, quelle dove si superano i livelli di azione ed infine quelle non adatte ai Lavoratori particolarmente sensibili;
- c) controindicazioni specifiche all'esposizione (elencazione delle condizioni di Salute che consentono di classificare un Lavoratore come "particolarmente sensibile") e conseguente necessità di segnalazione al medico competente di tali condizioni;
- d) indicazione delle modalità per l'accesso, su richiesta del Lavoratore, alla sorveglianza sanitaria.

I Lavoratori professionalmente esposti a CEM dovranno essere formati sulle misure di Sicurezza da adottare al fine di prevenire i rischi per la Salute e Sicurezza specifici associati all'esposizione. In particolare i Lavoratori che si trovino ad operare presso aree classificate a rischio di esposizione dovranno ricevere adeguata formazione sugli opportuni accorgimenti e modalità operative da adottare al fine di:

- a) prevenire il superamento dei livelli d'azione;
- b) uso e manutenzione dei DPI;
- c) uso e manutenzione dei dispositivi di segnalazione di allarme;
- d) procedure e norme comportamentali idonee a ridurre al minimo l'esposizione. Va

evidenziato che una corretta e completa informazione e formazione dei Lavoratori, specie per quanto riguarda le condizioni di particolare suscettibilità, è presupposto essenziale affinché il Lavoratore possa evitare danni alla propria Salute, soprattutto in assenza di sorveglianza sanitaria.

Titolo VIII - Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Per quanto riguarda l'esposizione a radiazione ottica non coerente occorre attivare l'informazione / formazione dei Lavoratori quando la valutazione dei rischi non può concludersi con la cosiddetta "giustificazione" di non dover effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata.

Relativamente alla radiazione laser l'informazione/formazione ai Lavoratori è dovuta quando si utilizzano sorgenti di classe diversa dalla 1.

L'informazione e la Formazione dei Lavoratori professionalmente esposti a ROA devono sempre comprendere:

- 1) descrizione del tipo di ROA utilizzate nel lavoro in oggetto;
- 2) definizione, Entità e significato dei valori limite di esposizione alle ROA utilizzate;
- 3) rischi per la Salute e la Sicurezza che possono derivare dall'esposizione alle ROA, con particolare riguardo a quelli sugli occhi e sulla cute;
- 4) controindicazioni specifiche all'esposizione, con elencazione delle condizioni di Salute che classificano un Lavoratore come particolarmente sensibile, ad es. presenza di lesioni oculari, alla pelle, ecc.;
- 5) risultati della valutazione e/o misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione alle ROA;
- 6) circostanze nelle quali i Lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e obiettivi della stessa;



- 7) modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi per la Salute derivanti dall'esposizione alle ROA;
- 8) risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria sugli effetti delle ROA;
- 9) misure di protezione e prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle ROA, quali:
 - a) uso corretto delle attrezzature;
 - b) uso corretto dei dispositivi di prevenzione collettiva (es.: schermature);
 - c) procedure di lavoro corrette;
 - d) quando e come indossare correttamente i DPI e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie
 - e) all'uso;
- 10) conoscenza della segnaletica relativa alle ROA e criteri utilizzati per la sua collocazione.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

1. Il Datore di Lavoro è punito:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 181, c. 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216;
 - b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.
2. Il Datore di Lavoro e il Dirigente sono puniti:
 - a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 182, c. 2, 185, 192, c. 2, 193, c. 1, 195, 196, 197, c. 3, secondo periodo, 203, 205, c. 4, secondo periodo, 210, c. 1, e 217, c. 1;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 822,00 a euro 4.384,00 per la violazione degli articoli 184, 192, c. 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.

25. D.LGS. 81/08 - TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

Titolo IX - Capo I - Protezione da agenti chimici

Art. 227 - Informazione e formazione per i Lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il Datore di Lavoro garantisce che i Lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
 - a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
 - b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la Sicurezza e la Salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
 - c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri Lavoratori sul luogo di lavoro;
 - d) accesso ad ogni scheda dei dati di Sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
2. Il Datore di Lavoro assicura che le informazioni siano:
 - a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'Art. 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla Formazione e



dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 227, c. 1, 2, 3: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 262, c. 2, lett. b)]

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, c. 3;

Titolo IX - Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Art. 239 - Informazione e formazione

1. Il Datore di Lavoro fornisce ai Lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la Salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
- e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il Datore di Lavoro assicura ai Lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al c. 1.

3. L'informazione e la Formazione di cui ai c. 1 e 2 sono fornite prima che i Lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Il Datore di Lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Durata non specificata ed aggiornamento minimo quinquennale

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 239, c. 1, 2 e 4: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 262, c. 2, lett. b)]

Sanzioni a carico del Preposto

Art. 239, c. 1, 2 e 4: arresto fino a un mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro [Art. 263, c. 1, lett. b)]

Titolo IX - Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Art. 258 - Formazione dei Lavoratori



1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 37, il Datore di Lavoro assicura che tutti i Lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della Formazione deve essere facilmente comprensibile per i Lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di Sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
 - a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla Salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
 - b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
 - c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
 - d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
 - e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 - f) le procedure di emergenza;
 - g) le procedure di decontaminazione;
 - h) l'eliminazione dei rifiuti;
 - i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i Lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'Art. 10, c. 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 258: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 262, c. 2, lett. a)]

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 258: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 262, c. 2, lett. a)]

Il Datore di Lavoro e il Dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, c. 7, 235, 237, 238, c. 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, c. 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, c. 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, c. 1;

26. D.LGS. 81/08 - TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Art. 278 - Informazioni e formazione

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'Art. 271 evidenzia rischi per la Salute dei Lavoratori, il Datore di Lavoro fornisce ai Lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
 - a) i rischi per la Salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
 - b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
 - c) le misure igieniche da osservare;



- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
 - e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4 (la classificazione dei gruppi è riportata all'art. 268 del D. Ls 81/08);
 - f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurle al minimo le conseguenze.
2. Il Datore di Lavoro assicura ai Lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al c. 1.
3. L'informazione e la Formazione di cui ai c. 1 e 2 sono fornite prima che i Lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
- Durata non specificata ed aggiornamento minimo quinquennale*

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 278: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 282, c. 2, lett. a)]

Sanzioni a carico del Preposto

Art. 278, c. 1 e 3: arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro [Art. 283, c. 1] Art. 282, c. 2, lett. a) . Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, c. 2, 272; 273, c. 1; 274, commi 2 e 3, 275, 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;

Art. 283, c. 1 1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il Preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione degli articoli 271, c. 2; 272, 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 3. A

27. D.LGS. 81/08 - TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Art. 294-bis - Informazione e formazione dei Lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il Datore di Lavoro provvede affinché i Lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
- a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
 - b) alla classificazione delle zone;
 - c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
 - d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
 - e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
 - f) al significato della segnaletica di Sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;



- g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
- h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 294-bis: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 297, c. 2]

Allegato L - A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

1. Provvedimenti organizzativi.

1.1. Formazione professionale dei Lavoratori.

Il Datore di Lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei Lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

- a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal Datore di lavoro;
- b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

2. Misure di protezione contro le esplosioni.

2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la Sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

28. RADIAZIONI IONIZZANTI

Il D. Lgs. 81/08 al TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione c. 3 afferma che "la protezione dei Lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e sue successive modificazioni".

Il Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n. 230 è stato poi modificato dal D.lgs. 26 maggio 2000 n. 187, dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241 e dal D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257.

L'Art. 61 del D. Lgs. 230/95 Obblighi dei Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti al c. 3 lett. e) dice:



e) rendere edotti i Lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);

Direttiva 2013/59/EURATOM capo IV - Capo IV Disposizioni in materia di istruzione, formazione e informazione nel campo della radioprotezione

Un intero capo, il IV riguarda la istruzione, formazione e informazione nel campo della radioprotezione. Art. 14 Responsabilità generali in materia di istruzione, formazione e trasmissione di informazioni. Gli Stati membri stabiliscono un quadro legislativo e amministrativo appropriato che assicuri l'erogazione di un'adeguata istruzione, formazione e trasmissione di informazioni in materia di radioprotezione a tutte le persone le cui funzioni richiedano competenze specifiche nel campo della radioprotezione. Le attività di formazione e informazione sono ripetute a intervalli appropriati e sono documentate. Gli Stati membri impongono all'esercente o, nel caso dei Lavoratori esterni, al Datore di Lavoro l'obbligo di organizzare adeguati programmi di formazione e di informazione nel campo della radioprotezione per i Lavoratori esposti.

29. CONDUCENTI DI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'Accordo internazionale ADR, che è stato siglato la prima volta a Ginevra il 30 settembre 1957 come European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Con tale Accordo la maggior parte degli Stati europei ha determinato regole comuni per il trasporto di merci pericolose su strada sul loro territorio e all'attraversamento delle frontiere.

Tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) hanno i loro precisi doveri, a partire dallo speditore (indicato anche come mittente) che deve provvedere, oltre alla classificazione delle merci, anche alla scelta degli imballaggi (o dei contenitori o delle cisterne) appropriati in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle merci e a fornire al trasportatore tutti i documenti necessari per poter effettuare il trasporto a regola d'arte e in Sicurezza. Il testo è aggiornato ogni due anni e dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore l'ultima edizione dell'ADR.

I conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose devono conseguire un certificato rilasciato dall'autorità competente (o da un'organizzazione da essa riconosciuta), attestante la loro partecipazione ad un corso di formazione di base e il superamento del relativo esame.

Chi conduce veicoli con: cisterne di capacità superiore a 1 m³, veicoli-batteria di capacità superiore a 1 m³, container-cisterna, cisterne mobili o CGEM (contenitori per gas ad elementi multipli) di capacità individuale superiore a 3 m³, deve seguire un corso di specializzazione per il trasporto in cisterna.

Un altro corso particolare deve essere seguito dai conducenti di veicoli che trasportano buona parte delle materie od oggetti della classe 1, MEMU con carichi in comune di materie od oggetti delle classi 1 e 5.1, e alcuni materiali radioattivi.



I corsi sono validi 5 anni e vengono rinnovati qualora il conducente, nel corso dell'ultimo anno di validità, abbia frequentato un apposito corso di aggiornamento e superato il relativo esame.

Analogamente, il personale diverso dal conducente, le cui funzioni riguardano il trasporto, il carico e lo scarico di merci pericolose su strada, deve ricevere una formazione riguardante le prescrizioni che regolano il trasporto di tali merci, i propri compiti e le responsabilità connesse.

Decreto 30/12/1992 n. 571 Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n.89/684/CEE del 21/12/1989 riguardante la Formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada

Il Decreto 30/12/1992 n. 571 è stato in parte abrogato, ma resta in vigore l'art 3 che regola la disciplina dei corsi di formazione.

Art. 3 - Corso di formazione professionale ed esame

1. È istituito il corso di formazione professionale per i conducenti di veicoli di cui all'Art.1
2. Per l'ammissione al corso è necessario essere in possesso della patente di guida corrispondente al tipo di veicolo previsto dal certificato che si intende conseguire, secondo quanto indicato nell'Art.5.
3. Il corso di formazione professionale deve:
 - a) comportare lo svolgimento del programma previsto nell'allegato 2 del presente regolamento, e di cui lo stesso costituisce parte integrante;
 - b) comportare una frequenza minima di trenta ore per il primo conseguimento e di venti ore, qualora trattasi di aggiornamento;
 - c) essere svolto a cura di organizzazioni o Enti legalmente costituiti ed accreditati, a tal fine, da apposita commissione istituita presso la Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione (MCTC), come da successivo Art.4;
 - d) dette organizzazioni o Enti devono precisare i nominativi dei docenti, i quali devono essere in possesso di laurea in chimica o ingegneria e devono possedere comprovata esperienza nel settore delle merci pericolose da almeno cinque anni. Inoltre, per l'effettuazione delle lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso, deve essere specificato il nominativo del medico docente ed i relativi titoli.

Lo svolgimento del corso deve essere supportato da idoneo materiale didattico, ed in particolare da attrezzature necessarie per integrare le lezioni teoriche con esercitazioni pratiche.

30. SALDATORI

Le normative europee impongono che i saldatori dipendenti e gli artigiani (idraulici, frigoristi, impiantisti, fabbri, ecc.) siano in possesso di un apposito "patentino", rilasciato da uno degli enti certificatori autorizzati, secondo le normative UNI EN ISO 9606, UNI EN 15614.

La qualifica dei saldatori serve a dare evidenza della loro competenza ed abilità nell'esecuzione delle giunzioni permanenti; si distingue tra saldatore manuale (colui che tiene e guida manualmente la pinza porta elettrodo, la torcia di saldatura o il cannello) e l'operatore di saldatura (colui che è addetto alla saldatura automatica o completamente meccanizzata).



La certificazione dei saldatori, o "Patentino di saldatura", ha validità biennale; trascorsi i due anni, il saldatore dovrà rieseguire gli stessi talloni di saldatura realizzati in fase di certificazione. Se la certificazione non viene rinnovata, il patentino perde la sua validità. Il patentino di saldatura è legato alla persona e all'azienda; per tale motivo, in caso di separazione tra operatore ed azienda, la certificazione perde la sua validità.

La qualifica della procedura di saldatura e la qualifica dei saldatori hanno un ben definito campo di validità, con riferimento ai parametri indicati nella WPS e alle normative applicabili. A seconda della normativa applicata sono individuate le variabili essenziali della qualifica, alle quali sarà associato il campo di validità.

31. FRIGORISTI

Il Decreto n. 43 del 27 gennaio 2012 stabilisce che i tecnici e le imprese che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore estintori, antincendio e commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, per poter operare dovranno essere in possesso di specifica certificazione.

Il D.P.R. numero 43, del 27 Gennaio 2012, in vigore dal 5 Maggio 2012, ha introdotto l'obbligo della formazione certificata per tecnici e ditte che si occupano dell'installazione di macchine, per la climatizzazione estiva ed invernale contenenti fluoro (fluorurati) ad effetto serra, tra i quali i più diffusi sono gli idrofluorocarburi (HFC). Con il D.P.R. del 2012 vengono individuate le autorità che a loro volta a livello nazionale individueranno gli enti certificatori e le procedure che dovranno essere attuate per le certificazioni e la definizione dei registri contenenti i dati dei tecnici e delle ditte certificate.

Inoltre, nei registri delle camere del commercio dovranno essere scritti i tecnici per operare, con specifiche procedure, sulle macchine di climatizzazione con gas ad effetto serra.

32. LAVORATORI ESPOSTI A CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI IN AMBIENTE SANITARIO

La conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano con provvedimento 5 agosto 1999 ha elaborato il "**Documento di linee guida per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario. (Repertorio atti n. 736)**"

Il Documento identifica le figure, i contenuti, i tempi relativi alla Formazione. Il personale addetto alla preparazione e somministrazione deve essere adeguatamente formato e responsabilizzato sulle corrette procedure da adottare e sull'utilizzo dei dispositivi attraverso procedure scritte, corsi, video, test e training.

Almeno una volta all'anno va verificata l'adeguatezza della tecnica e l'aderenza alle procedure e alle norme comportamentali del personale. Il personale deve ovviamente poter disporre dei DPI e dei dispositivi che assicurano la protezione più efficace.

Quando possibile vanno utilizzati i farmaci in formulazioni tali che ne riducano le operazioni di manipolazione riducendo di conseguenza le possibilità di venire a contatto con essi da parte del personale (formulazioni di farmaci in soluzioni pronte



devono essere preferite a polveri da ricostituire, le sacche sono preferibili al vetro, i flaconi con tappo alle fiale).

Il personale deve essere informato sui rischi, deve dimostrare di avere un comportamento conforme alle procedure indicate, essere a conoscenza delle misure da adottare in caso di esposizione accidentale, conoscere come smaltire i rifiuti; deve essere sottoposto a controlli specifici secondo i dati che la letteratura scientifica è in grado di fornire.

Il personale dell'Unità Farmaci Antitumorali dovrà essere specificamente formato: Medici preferibilmente Oncologi Medici o Ematologi, Farmacisti, Infermieri, Tecnici di Farmacia o di Laboratorio, Ausiliari, Manutentori delle cappe e Addetti alle Pulizie.

Dovrà essere opportunamente munito di cartellino di identificazione recante il simbolo di Sicurezza. Sarà in tal modo soddisfatto il criterio di protezione dei Lavoratori che non sono specificamente addetti a queste attività. Tutto il personale dovrà partecipare ad attività periodiche di formazione ed informazione e dovrà essere sottoposto a programmi di sorveglianza sanitaria.

Le Aziende Sanitarie dovranno assicurare:

1. predisposizione di adeguati locali per la manipolazione e la fornitura dei mezzi protettivi ambientali e personali;
2. identificazione del personale professionalmente esposto;
3. preparazione di un regolamento che dovrà far parte della normativa in tema di tutela della Salute dei Lavoratori, predisposto dal Direttore Generale, che deve comprendere procedure da affiggere nei locali in cui viene effettuata la manipolazione dei chemioterapici antiblastici;
4. programmazione di attività di formazione ed informazione, con uso di manuali in cui siano codificate in maniera chiara e precisa le procedure da adottare;
5. Informazione e formazione del personale

Informazione

Destinatari

Medici, Farmacisti Ospedalieri, infermieri, Tecnici di farmacia o di laboratorio e Personale Ausiliario coinvolti nella preparazione, somministrazione e smaltimento di farmaci antiblastici o che operano in ambienti dove esiste rischio di contaminazione diretta o indiretta (contatto accidentale con residui della preparazione e somministrazione, presenti nell'ambiente di lavoro). La prima attività informativa verrà svolta all'assunzione o in occasione del trasferimento in reparti che operino con farmaci antiblastici.

- seminario informativo della durata di almeno 4 ore rivolto a tutte le tipologie di operatori da condurre a numero chiuso ed a frequenza mensile fino ad esaurimento della domanda, quindi con cadenza semestrale o annuale
- distribuzione di documentazione contenente le informazioni esistenti su cancerogenicità, teratogenicità, altri eventuali rischi, possibilità e modalità di assorbimento accidentale;
- elenco dei possibili interventi di decontaminazione;
- aggiornamento quinquennale o in caso di importanti novità,
- distribuzione di documentazione contenente le norme vigenti che devono essere obbligatoriamente seguite da parte del personale;
- verifica del grado di apprendimento mediante questionario.

Formazione



Destinatari

Medici, Farmacisti Ospedalieri, Infermieri, Tecnici di Farmacia o di Laboratorio e Personale Ausiliario coinvolti nella preparazione, somministrazione e smaltimento di farmaci antitumorali o che operano in ambienti dove esiste rischio di contaminazione diretta o indiretta (contatto accidentale con residui della preparazione e somministrazione, presenti nell'ambiente di lavoro).

Corso di formazione articolato in 3 fasi, ciascuna della durata di 4 ore, per un totale di 12 ore:

- A) didattica formale
 - B) parte teorica comprendente l'elenco delle procedure da seguire
 - C) prova pratica, sotto la guida di personale già esperto e/o di un formatore per piccoli gruppi, con uso di audiovisivi.
- Manuale pratico redatto a cura dei formatori, per rapida consultazione e per orientamento sui diversi temi.

L'intero corso può essere eseguito in 3 giornate, ma deve esserne prevista la ripetizione nel caso in cui i docenti non ritengano gli operatori adeguatamente formati. Il corso deve essere seguito da tutti gli operatori, per aggiornamento, a scadenza quinquennale o alla comparsa di importanti novità, sia in termini di nuovi farmaci che di nuovi sistemi di somministrazione.

33. LAVORATORI MARITTIMI

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271

"Adeguamento della normativa sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485"

Art. 16

Il Rappresentante alla Sicurezza dell'ambiente di lavoro

1. A bordo di tutte le navi o unità di cui all'Art. 2, i Lavoratori marittimi eleggono il proprio Rappresentante all'igiene e Sicurezza dell'ambiente di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.

omissis

4. Il Rappresentante della Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e Sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Art. 27

Informazione e formazione dei Lavoratori marittimi

1. L'armatore e il comandante provvedono affinché ciascun Lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:

- a) i rischi per la Sicurezza e la Salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
- b) le misure e le attività di protezione adottate;
- c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo, le normative di Sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
- d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
- e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
- f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente.



2. L'armatore assicura che ciascun Lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di Sicurezza e di Salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo.
3. La Formazione deve avvenire in occasione:
 - a) dell'imbarco;
 - b) del trasferimento e cambiamento di mansioni;
 - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
4. La Formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei Lavoratori, può promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei Lavoratori marittimi in materia di igiene e Sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca, tenendo presente quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di settore.
6. Con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni relative alla Formazione del personale marittimo.

Sanzioni a carico dell'Armatore

Art. 35, c. 1: arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'Art. 16, c. 4 e dell'Art. 27, c. 2, 3 e 4;
 L'armatore è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 6 commi 1, 2, 3, 5 lettera a); 23 c. 3, secondo periodo; 24, c. 1; 27, commi 2, 3 e 4; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'Art. 14.

Sanzioni a carico dell'Armatore e del Comandante

Art. 35, c. 3: arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'Art. 27, c. 1.
 L'armatore ed il comandante sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione degli articoli 6, c. 5 lettere f), g), i), n) e q); 16, c. 4; 22, c. 1; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 6, c. 5, lettere b), c), d), e), h), l), o) e p); 12, c. 7; 27, c. 1; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'Art. 6, c. 5, lettera m).

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298

"Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di Sicurezza e di Salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999)
 Art. 5.

Informazione dei Lavoratori

1. Le informazioni di cui all'Art. 21 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'Art. 27, c. 1, del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i Lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i Lavoratori.

Art. 6.



Formazione dei Lavoratori

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 38 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'Art. 27, c. 2, 3, 4 e 5, del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i Lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:

- a) per quanto riguarda la Sicurezza e la Salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
- b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
- c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale. 2. Con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della Formazione di cui al c. 1, lettera c). Art. 7.

Formazione del comandante della nave da pesca

1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:

- a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
- b) la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
- c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.

Sanzioni a carico dell'Armatore e del Comandante

Art. 9, c. 2, lett. a): arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'Art. 6; degli articoli 3, c. 2, lettera h assicura che anche nei confronti dei Lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i Lavoratori marittimi.

Sanzioni a carico dell'Armatore e del Comandante

Art. 9, c. 2, lett. b): arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'Art. 5. articoli 3,c. 2, lettera b) b) adotta misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;

UTILIZZO DEL PRESENTE HANDBOOK

Il presente documento non ha carattere di esaustività ed è da considerarsi esclusivamente come supporto ai contenuti dei riferimenti normativi citati.



Il materiale è soggetto a licenza Creative Commons. Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate